



la mia
ASSICURAZIONE

SAI AGRICOLTURA



divisione
SAI

Il testo delle condizioni di assicurazione, nel seguito riportato, è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il Notaio Francesco Pene Vidari di Torino con atto del 27/09/2001 repertorio n. 5130/166

PRESENTAZIONE

SAIAGRICOLTURA è stata realizzata per dare alla Sua Azienda la più ampia copertura assicurativa contro i rischi che possono pregiudicarne l'integrità e lo sviluppo.

Il contratto è costituito da:

- il presente libretto, che contiene l'enunciazione delle garanzie e le condizioni di assicurazione;
- le schede copertura e gli altri documenti eventualmente previsti, nei quali sono individuati i rischi coperti per i capitali o massimali nonché il premio.

Per comodità di consultazione, sintetizziamo di seguito il contenuto del presente libretto, che contempla tutte le garanzie, sia quelle da Lei prescelte, sia quelle che eventualmente vorrà acquistare in futuro.

INDICE


SEZIONE I

QUADRO I	<i>L'incendio</i>	pag. 5
QUADRO II	<i>Gli altri danni materiali</i>	pag. 15
QUADRO III	<i>Il furto e la rapina</i>	pag. 19
	<i>Il trasporto dei valori</i>	pag. 24
QUADRO IV	<i>La responsabilità civile</i>	pag. 27

SEZIONE II

QUADRO V	<i>L'agriturismo</i>	pag. 37
QUADRO VI	<i>I danni alle coltivazioni</i>	pag. 43
QUADRO VII	<i>La tutela giudiziaria</i>	pag. 49

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE		pag. 53
---	--	---------





SEZIONE I

QUADRO I

L'incendio

QUADRO II


Gli altri danni materiali

QUADRO III

Il furto e la rapina
Il trasporto dei valori

QUADRO IV

La responsabilità civile





SEZIONE I



QUADRO I

L'incendio

Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

INCENDIO:

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE:

cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

VALORE A NUOVO:

la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del **fabbricato**. Per fruire di questa forma di copertura le somme assicurate devono corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo, escludendo dal conteggio il valore del terreno.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO:

il costo per il rimpiazzo di **macchine agricole, attrezzature e macchinari, arredamento**, con enti nuovi od eguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento per lo stato di conservazione, d’uso e di ogni altra circostanza concomitante.

FABBRICATO:

sono le costruzioni e le opere edili o le parti di esse in cui si svolge l’attività agricola e quella agrituristica, escluso il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, vasche in muratura, serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti tecnici fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione **attrezzature e macchinari**.

In relazione al diverso utilizzo prevalente vengono classificati come segue:

- a) **strutture agrituristiche** ad uso ricettivo, sportivo, ricreativo, nonché ad uso ufficio;
- b) **stalle**, ricoveri per bovini, equini, suini, ovini e altri animali; compresi gli allevamenti avicunicoli con animali per un valore non superiore a € 1.000;
- c) **reperti accessori** di lavorazione, trasformazione, vendita di prodotti agricoli dell’azienda; rimesse, magazzini, depositi, comprese le celle frigorifere; vasche di raccolta all’aperto, cabine elettriche, cabine di pompaggio;
- d) **allevamenti avicunicoli** con animali per un valore superiore a € 1.000;
- e) **sili** all’aperto e relativi impianti ed attrezzature, comunque costruiti, destinati all’immagazzinamento di prodotti agricoli e scorte in genere.

TETTO:

l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

ARREDAMENTO:

mobili e arredi per uso abitazione e ufficio; mobili e arredi per impianti ricettivi, ricreativi e sportivi per l'agriturismo; comprese apparecchiature e macchine elettroniche.

ATTREZZATURE E MACCHINARI:

- **attrezzature:** impianti fissi di sollevamento, pesa, trasporto, imballaggio, attrezzature stabilmente installate od immobili per natura o destinazione quali serbatoi, macine, torchi, presse e simili, impianti di refrigerazione, impianti di essiccazione;
- **macchinari:** macchine, utensili, dispositivi non stabilmente installati né immobili per natura o per destinazione, ruotabili, macchine operatrici che prendono potenza e movimento da **macchine agricole**, macchine operatrici ad un asse manovrabili da conducente a terra non soggette all'obbligo di immatricolazione.

MACCHINE AGRICOLE:

macchine semoventi e soggette all'obbligo di immatricolazione, identificabili mediante numero di targa.

PRODOTTI AGRICOLI E SCORTE:

prodotti di origine vegetale o animale, autoprodotti o acquistati a fini di reimpiego, fitofarmaci, diserbanti, concimi, fertilizzanti, prodotti farmaceutici ed integratori della dieta ad uso zootecnico, imballaggi, infiammabili e carburanti costituenti la normale dotazione dell'azienda e non destinati al commercio.

FIENI:

qualsiasi prodotto erbaceo essiccato utilizzabile per l'alimentazione del bestiame, compresa la paglia.

BESTIAME:

bovini, suini, equini, ovini, comprese api e relative arnie, ed in genere tutti gli animali allevati per ricavarne un reddito.

VALORI:

monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, buoni benzina ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

ESPLODENTI:

sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono, e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n° 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo Allegato A.

NON COMBUSTIBILI:

materiali non soggetti a fenomeni di combustione, quali:

- conglomerato cementizio semplice (cemento o blocchi di cemento), conglomerato cementizio armato (cemento armato), pietre, vetro, laterizi in genere e simili;
- metalli, pannelli sandwich entrambi non rivestiti e/o non coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili;
- altri materiali classificati di classe zero ai sensi del D.M. degli Interni del 26/6/1984.

Garanzie

*La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate
- anche se di proprietà di terzi - arrecati da:*

INCENDIO

FULMINE

ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO,

anche esterni, non causati da ordigni esplosivi.

CADUTA DI METEORITI, AEROMOBILI E SATELLITI ARTIFICIALI,

loro parti o cose da essi trasportate.

BANG SONICO

determinato dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

URTO DI VEICOLI STRADALI

in transito su vie pubbliche o private, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato.

FUMO, GAS E VAPORI

sviluppati a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati.

DANNI CONSEGUENZIALI

dovuti a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi sopra previsti, che abbiano colpito le cose assicurate.

L'assicurazione comprende inoltre:

I FENOMENI ELETTRICI AGLI IMPIANTI DEL FABBRICATO

compresi i circuiti elettronici, fino alla concorrenza di € 3.000 per periodo assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 150 per ciascun sinistro.

La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:

- dovuti a usura e/o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione;
- verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova.

LA PERDITA DEL BESTIAME PER ASFISSIA E/O INTOSSICAZIONE

a seguito di sviluppo di fumo, gas e vapori propagatisi a causa di incendio, esplosione e scoppio.

I GUASTI

causati per impedire o limitare il danno;

LE SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO

dei residuati del sinistro alla più vicina discarica, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, anche se in eccedenza alle somme assicurate.

LA COLPA GRAVE

Sono altresì indennizzabili i danni materiali e diretti nonché i danni consequenziali di **incendio, implosione, esplosione e scoppio, fumo, gas e vapori**, risarcibili a termini di polizza, determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone con lui conviventi e dei dipendenti dell'Assicurato.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da occupazione militare, da invasione, nonché i danni causati da atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- b) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- c) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, facenti parte delle partite **attrezzature e macchinari, arredamento e macchine agricole**, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti da **prodotti agricoli in refrigerazione** per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- l) subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing;
- m) subiti da alberi, arbusti, suffrutici, coltivazioni agricole e ornamentali in genere.

Condizioni particolari

BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive dei **fabbricati**, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative alle stesse rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento, né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. La FONDIARIA - SAI ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

REPARTI ACCESSORI

Sono comprese se non esplicitamente escluse tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all'attività assicurata, nonché le operazioni di lavorazione, trasformazione, vendita.

COSE DI PROPRIETA' DI TERZI: TITOLARITA' DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

FABBRICATI IN COMPROPRIETA'

Sono comprese anche le quote delle parti di **fabbricato** costituenti proprietà comune.

FABBRICATI COSTRUITI SU AREA ALTRUI

Qualora i **fabbricati** siano costruiti su aree di proprietà di terzi e l'ammontare del danno sia superiore al 30% del **valore a nuovo**, la FONDIARIA

- SAI pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato considerato il **fabbricato** come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e che la stessa sia stata ultimata entro un anno dal giorno dell'accettazione della liquidazione.

FABBRICATI CONDOTTI IN AFFITTO DALL'ASSICURATO

Rischio Locativo

Se i **fabbricati** sono condotti in affitto, ferma l'applicazione della disposizione relativa alla **assicurazione parziale**, la copertura vale esclusivamente per i danni, previsti nelle garanzie del presente Quadro, dei quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, in base alle condizioni tutte del presente contratto. L'indennizzo verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Migliorie, addizioni, trasformazioni

La somma assicurata alla partita **fabbricati** in affitto comprende anche le migliorie, addizioni, trasformazioni apportate dall'Assicurato e le cui spese di ricostruzione o ripristino debbano essere dallo stesso sostenute.

In questo caso, se il danno risulterà superiore al 30% del **valore a nuovo del fabbricato**, la FONDIARIA - SAI pagherà il solo valore del materiale danneggiato o distrutto; la restante parte sarà corrisposta previo benestare del proprietario ed a riparazione o ricostruzione avvenuta.

RICORSO TERZI

La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dei Quadri I e II della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei suoi dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la FONDIARIA - SAI delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la FONDIARIA - SAI avrà facoltà di assumere la direzione della causa e della difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della FONDIARIA - SAI. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

TOLLERANZE NELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

Oltre a quanto espressamente previsto nella de-

scrizione del **fabbricato** in scheda copertura, è tollerata la presenza di legno, materie plastiche o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25%. Le pavimentazioni e le soffittature possono essere costruite interamente in materiali combustibili.

BENI IN LEASING

Qualora in scheda copertura sia barrata la relativa casella, l'assicurazione comprende, a deroga del comma l) delle **esclusioni**, le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni della condizione particolare **cose di proprietà di terzi**.

Se esistono altre polizze a copertura del medesimo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.

VALORI

I **valori** verranno indennizzati fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita **arredamento**, con il massimo di € 1.000.

PRODOTTI AGRICOLI IN REFRIGERAZIONE

A deroga del comma h) delle **esclusioni**, nei limiti delle somme indicate alla specifica partita di polizza, la FONDIARIA - SAI risponde dei danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli in refrigerazione, custoditi in celle e/o recipienti frigoriferi a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;

- fuoriuscita di fluido frigorifero;

conseguenti:

a) ad incendio, fulmine, scoppio ed altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto, nei dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

In questo caso il pagamento sarà effettuato previa detrazione di € 100 per ciascun sinistro.

Ambito di operatività delle garanzie

Relativamente alle voci sottoindicate, le garanzie sono operanti:

- **Bestiame**
entro i confini dell'Azienda assicurata, nonché sui pascoli e sulle strade che ivi conducono e durante i periodi di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio.
- **Macchine agricole**
ovunque nell'ambito del territorio nazionale, della Repubblica di S.Marino e della Città del Vaticano.
- **Fieni, prodotti agricoli e scorte, macchinari**
ovunque entro i confini dell'Azienda assicurata.
- **Attrezzature**
sottotetto ai **fabbricati** dell'Azienda assicurata.

Liquidazione dei danni

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo i seguenti criteri:

FABBRICATO (forma valore a nuovo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle parti danneggiate;
- in caso di danno totale le spese per ricostruire il fabbricato distrutto.

MACCHINE AGRICOLE, ATTREZZATURE E MACCHINARI, ARREDAMENTO (forma valore al momento del sinistro)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale le spese per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
- in caso di danno totale il costo per il rimpiazzo degli enti distrutti con altri nuovi, uguali od equivalenti per rendimento economico.

Il risarcimento verrà effettuato al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

BESTIAME, PRODOTTI AGRICOLI E SCORTE, FIENI (forma valore al momento del sinistro)

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui. L'indennizzo per i danni ai fabbricati non potrà essere superiore al doppio del valore degli enti assicurati al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

L'assicurazione nella forma **valore a nuovo** riguarda unicamente i **fabbricati** in stato di attività e non è operante per quelli fuori uso, in stato di abbandono o in condizioni di inservibilità: in tal caso il risarcimento verrà effettuato al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione.

ASSICURAZIONE PARZIALE

La riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall'art. 1907 del Codice Civile non verrà applicata quando le somme assicurate alle singole partite, maggiorata del 10%, non risultino inferiori:


- al **valore a nuovo** per i **fabbricati**;
- al **valore al momento del sinistro** per **macchine agricole, attrezzature e macchinari, arredamento, bestiame, prodotti agricoli e scorte, fieni**.

Se il contratto è indicizzato la percentuale si intende elevata al 20.

In caso contrario, la riduzione proporzionale verrà applicata tenendo conto delle somme assicurate incrementate delle suddette percentuali.

PAGAMENTO DI ANTICIPI DI INDENNITA'

L'Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione e che l'ammontare dello stesso superi sicuramente l'importo di € 25.000.





SEZIONE I



QUADRO II

Gli altri danni materiali



Garanzie

Agli effetti delle estensioni di garanzia che seguono valgono le disposizioni tutte e le somme assicurate previste al Quadro I, se non espressamente derogate o modificate. La FONDIARIA - SAI risponde pertanto dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

FUORIUSCITA D'ACQUA CONDOTTA

a seguito di guasto e/o rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei **fabbricati**.

La FONDIARIA - SAI non risponde:

- dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo;
- delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

RICERCA GUASTI

relativamente alle sole spese sostenute per la rottura ed il ripristino delle parti in muratura, dei pavimenti e dei rivestimenti, e per la riparazione dell'impianto quando vi sia stato guasto o rottura accidentale dello stesso e conseguente danno risarcibile da **fuoriuscita d'acqua**.

Il rimborso sarà effettuato entro il limite massimo di € 1.000 per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo.

GRANDINE ED EVENTI ATMOSFERICI

quando gli stessi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti limitrofi, assicurati o non. Sono compresi i danni alle cose assicurate all'interno di **fabbricati**, purché avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni, anche parziali, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

In caso di sinistro a **fabbricati** o tettoie aperte da uno o più lati la FONDIARIA - SAI corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione dello scoperto del 30% con il minimo di € 500, restando tale scoperto e minimo a carico dell'Assicurato.

Limitatamente ai danni provocati dalla grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto e di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati, la

garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000 per periodo assicurativo, con detrazione di € 500 per ciascun sinistro.

La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

b) subiti da:

- alberi, arbusti, suffrutici, coltivazioni agricole e ornamentali in genere;
- recinzioni e cancelli in legno o materiale plastico, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne, ciminiere;
- cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi, dei **sili** ed impianti fissi per natura e destinazione;
- capannoni pressostatici e simili;
- baracche e strutture in legno, materiale plastico o tela, e quanto in essi contenuto;
- serre o tunnel;
- cose riposte sottotetto a **fabbricati** o tettoie aperte da uno o più lati.

ATTI VANDALICI E DOLOSI

compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio o caduta di aeromobili.

Sono altresì risarcibili gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in asso-

ciazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di sottrazione o ammanco di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- f) subiti da **prodotti agricoli in refrigerazione** se non è assicurata la relativa partita;
- g) subiti da vetri, cristalli e insegne;
- h) da imbrattamento.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma a) delle **esclusioni**. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza del 70% delle somme assicurate.

SOVRACCARICO DI NEVE

ed a conseguente crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti dei **fabbricati** assicurati, direttamente provocato dal peso della neve. E' compreso il danno alle cose assicurate poste al loro interno.

La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:

- causati da valanghe, slavine e gelo;
- a **fabbricati** non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, ai capannoni pressostatici, al loro contenuto;
- a insegne, lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione se non dovuti a crollo totale o parziale del **fabbricato**.

In caso di sinistro la FONDIARIA - SAI corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 30% con il minimo di € 2.500 per ciascun sinistro, restando tale scoperto e minimo a carico dell'Assicurato.

FUMO

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore facenti parte del **fabbricato** o delle **attrezzature e macchinari**, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, ciminiera o altri impianti di scarico di fumo.

FENOMENI ELETTRICI

che abbiano colpito macchine ed impianti elettrici facenti parte delle **attrezzature e macchinari** e dell'**arredamento** assicurati al Quadro I, compresi i circuiti elettronici.

La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:

- dovuti a usura e/o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione;
- verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova.

Questa garanzia è prestata, a parziale deroga del comma g) delle **esclusioni**, fino alla concorrenza di € 3.000 per periodo assicurativo, senza applicare la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, previa detrazione di una franchigia di € 150 per ciascun sinistro.

FOLGORAZIONE DEL BESTIAME

conseguente a guasti di apparecchiature elettriche.

AUTOCOMBUSTIONE DEI FIENI

prodotta da fermentazione spontanea anche senza sviluppo di incendio. E' compreso il rimborso delle spese di smassamento sostenute allo scopo di impedire o limitare la fermentazione e l'autocombustione, fino alla concorrenza del 30% delle somme assicurate.



La FONDIARIA - SAI rimborsa inoltre:

LE SPESE DI PERIZIA

di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità al disposto dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte delle competenze del terzo Perito a carico del Contraente.

Questa garanzia è prestata in caso di danno risarcibile a termini dei Quadri I e II della presente polizza, entro il limite del 2% dell'indennizzo, con il massimo di € 1.000.



SEZIONE I



QUADRO III

Il furto e la rapina

Il trasporto dei valori

Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

FURTO:

impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene.

RAPINA:

sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona stessa quanto verso altre persone.

SCIPPO:

furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

ARREDAMENTO:

mobili e arredi per uso abitazione e ufficio; mobili e arredi per impianti ricettivi, ricreativi e sportivi per l'agriturismo comprese apparecchiature e macchine elettroniche.

ATTREZZATURE E MACCHINARI:

- **attrezzature:** impianti fissi di sollevamento, pesa, trasporto, imballaggio, attrezzature stabilmente installate od immobili per natura o destinazione quali contenitori, macine, torchi, presse e simili, impianti di refrigerazione, impianti di essiccazione, contenitori.
- **macchinari:** macchine, utensili, dispositivi non stabilmente installati né immobili per natura o per destinazione, ruotabili, macchine operatrici che prendono potenza e movimento da **macchine agricole**, macchine operatrici ad un asse manovrabili da conducente a terra non soggette all'obbligo di immatricolazione.

MACCHINE AGRICOLE:

macchine semoventi e soggette all'obbligo di immatricolazione, identificabili mediante numero di targa.

PRODOTTI AGRICOLI E SCORTE:

prodotti di origine vegetale o animale, autoprodotti o acquistati a fini di reimpiego, fitofarmaci, diserbanti, concimi, fertilizzanti, prodotti farmaceutici ed integratori della dieta ad uso zootecnico, imballaggi, infiammabili e carburanti costituenti la normale dotazione dell'azienda e non destinati al commercio.

BESTIAME:

bovini, suini, equini, ovini, api e relative arnie, ed in genere tutti gli animali allevati per ricavarne un reddito.

VALORI:

monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, buoni benzina ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

VETRI ANTISFONDAMENTO:

quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm o quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

MEZZO DI CUSTODIA:

cassaforte o mobile, con pareti e battenti in acciaio costituenti difesa atta a contrastare validamente attacchi condotti con soli mezzi meccanici; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorato rigidamente al pavimento o alle pareti.

Il furto e la rapina

La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - a condizione che l'introduzione nei locali che le contengono sia avvenuta:

1) CON SCASSO

cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:

a) serramenti in legno, materia plastica rigida, **vetro antisfondamento**, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, in modo tale da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento;

b) tetti, pareti, soffitti o pavimenti.

Non si considera scasso la rottura di solo vetro non antisfondamento.

2) SENZA SCASSO

con impiego di agilità personale o con mezzi artificiali per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno.

3) CON USO FRAUDOLENTO DI CHIAVI

o utilizzando grimaldelli o simili arnesi su serrature a più mandate o lucchetti, a condizione che non esistano mezzi di chiusura manovrabili dall'esterno e non sia altrimenti possibile l'introduzione se non mediante le modalità previste ai punti 1 e 2.

4) SONO COMPRESI I FURTI COMMESSI

attraverso luci di serramenti, maglie di saracinesche o di inferriate con rottura dei vetri retrostanti.

L'Assicurazione comprende inoltre:

LA RAPINA

anche se iniziata fuori dai locali, purché l'impossessamento delle cose assicurate avvenga all'interno degli stessi.

IL FURTO E LA RAPINA

commessi con le modalità previste dal contratto, avvenuti in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe, tempeste, uragani, incendio.

IL FURTO E LA RAPINA

commessi da dipendenti, avvenuti secondo le modalità previste dal contratto ed in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro.

I GUASTI ALLE COSE ASSICURATE

per commettere il **furto** o per tentare di commetterlo.

I GUASTI AI LOCALI

ed agli infissi cagionati dagli autori del **furto** o della **rapina** tentati o consumati fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate alla voce **arredamento**.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del **furto** o della **rapina**;
- f) alle cose assicurate dopo le ore 24 del quarantacinquesimo giorno di mancanza di custodia dei locali, ed ai **valori** dopo le ore 24 del quindicesimo giorno;
- g) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso, o di altri eventuali pregiudizi;
- h) a cose detenute in forza di contratto di leasing.

Condizioni particolari

COSE DI PROPRIETA' DI TERZI: TITOLARITA' DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA

La garanzia è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali secondo le modalità previste dal contratto, abbiano sottratto i **valori** assicurati mediante scasso od asportazione del **mezzo di custodia**.

BENI IN LEASING

Qualora in scheda copertura sia barrata la relativa casella, l'assicurazione comprende, a deroga del comma h) delle **esclusioni** le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni della condizioni particolari **cose di proprietà di terzi**.

Se esistono altre polizze a copertura del medesimo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.



Ambito di operatività delle garanzie

Relativamente alle voci richiamate, le garanzie sono operanti nei termini indicati:

– **Bestiame**

la garanzia opera esclusivamente per il bestiame ricoverato negli appositi locali nell'ambito dell'azienda ed a condizione che nella stessa vi sia presenza continua dell'Assicurato/Contrante, di suoi familiari o di altre persone; in mancanza di presenza continua il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al 20% del danno liquidato a termini di polizza.

– **Macchine agricole**

la garanzia opera ovunque nell'ambito del territorio nazionale, della Repubblica di S.Marino e della Città del Vaticano.

– **Attrezzature e macchinari, prodotti agricoli e scorte**

la garanzia opera esclusivamente per le cose riposte sottotetto ai fabbricati dell'azienda.

Il trasporto dei valori

La FONDIARIA - SAI assicura il risarcimento della perdita dei valori di proprietà dell'Assicurato avvenuta durante il trasporto fuori dai locali dell'azienda in conseguenza di:

- **SCIPPO** familiari o di suoi dipendenti iscritti a libro paga mentre svolgono servizio esterno di trasporto.
 - **RAPINA** L'assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 75.
 - **FURTO** in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
 - **FURTO** con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i **valori**;
- commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi

La FONDIARIA - SAI rimborsa inoltre:

LE SPESE SANITARIE

rese necessarie in conseguenza di infortunio dovuto allo scippo o alla rapina, subito dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi.

Il rimborso è effettuato fino alla concorrenza di € 1.000 per sinistro.

Le garanzie sono valide nell'ambito della provincia ove ha sede l'azienda assicurata e di quelle limitrofe.

Liquidazione dei danni

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno verrà effettuata separatamente per ogni singola partita di polizza. L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

RINUNCIA ALLA RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RECUPERO DELLE COSE ASPORTATE

Se le cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla FONDIARIA - SAI appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della FONDIARIA - SAI se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla FONDIARIA - SAI.

In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla FONDIARIA - SAI dell'indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la FONDIARIA - SAI risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose.


RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate alle singole partite ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente riduzione di premio.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della FONDIARIA - SAI, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.

PAGAMENTO DI ANTICIPI DI INDENNITA'

L'Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione e che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo complessivo di € 10.000.





SEZIONE I



QUADRO IV

La responsabilità civile

Garanzie

La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a:

1) LA CONDUZIONE DELL'AZIENDA

Le garanzie comprendono:

LE ATTIVITA' AGRICOLE

di coltivazione e selvicoltura, compresa la lavorazione dei prodotti agricoli per il reimpiego e/o per la vendita;

LA CONDUZIONE DEGLI IMMOBILI

costituenti l'azienda e gli alpeggi, quali stabili e fabbricati ad uso colonico, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini di irrigazione, ponti e manufatti in genere, alberate e boschi, compresa la loro ordinaria manutenzione fatta eseguire in economia;

L'ESISTENZA DI ANIMALI per lavori agricoli, per traino di carri adibiti a trasporto di prodotti e altri animali domestici e da cortile ad uso e servizio dell'azienda;

ALLEVAMENTI AVICUNICOLI;

L'OCCASIONALE PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE E MERCATI compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands;

IL PRELIEVO, LA CONSEGNA ED IL RIFORMAMENTO DI PRODOTTI

effettuati direttamente dall'Assicurato, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;

L'ORGANIZZAZIONE DI VISITE

all'azienda, la presentazione e/o dimostrazione dei prodotti della stessa;

LA PROPRIETA' DI INSEGNE, ATTREZZATURE E CARTELLI PUBBLICITARI, STRISCIONI,

destinati a individuare o pubblicizzare l'azienda assicurata. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne i cartelli e gli striscioni, nonché i danni dovuti all'installazione degli stessi;

I DANNI ARRECATI AGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI

di dipendenti in sosta nell'area dell'azienda assicurata, ferme le esclusioni relative al presente Quadro di garanzia;

LE LESIONI CORPORALI SUBITE DA TITOLARI E DIPENDENTI DI ALTRE DITTE O STUDI PROFESSIONALI

che possono trovarsi nell'ambito dell'azienda per eseguire lavori di trasporto e fornitura, pulizia, manutenzione e riparazione, consulenze e collaudi, sempre che ed in quanto non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività assicurata;

2) LA PROPRIETA' DELL'AZIENDA

Le garanzie comprendono la proprietà degli immobili costituenti l'Azienda e gli alpeggi, quali:

- STABILI E FABBRICATI AD USO COLONICO
- RUSTICI in genere
- FABBRICATI ED ALTRE OPERE EDILI PER AGRITURISMO, compresi gli impianti sportivi e ricreativi
- TERRENI
- STRADE
- CANALI
- BACINI di irrigazione
- PONTI E MANUFATTI in genere
- BOSCHI ED ALBERATE

La garanzia si estende inoltre alla responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di :

COMMITTENTE DEI LAVORI

di straordinaria manutenzione degli immobili dell'azienda, di ampliamento, sopraelevazione e demolizione, purché l'Assicurato non assuma la direzione dei lavori.

3) LA CONDUZIONE E LA PROPRIETA'

Barrando la relativa casella in scheda copertura le garanzie sono prestate sia in relazione alla conduzione che in relazione alla proprietà dell'azienda.

Ambito territoriale di operatività della garanzia

L'assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S.Marino.

Determinazione e regolazione del premio

Il premio della garanzia RC verso Terzi e RC verso Dipendenti è determinato rispettivamente sulla base degli elementi variabili dichiarati sui documenti contrattuali.

In caso di variazione in aumento l'Assicurato/Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla FONDIARIA - SAI e a pagare il

maggior premio dovuto. Se al momento del sinistro i parametri assunti come base di calcolo per il premio, risultano essere inferiori di oltre il 20% rispetto ai valori accertati, la somma dovuta dalla FONDIARIA - SAI, nel limite del massimale, è ridotta in proporzione secondo quanto previsto dagli artt. 1892 o 1893 del Codice Civile.

Gestione delle vertenze - Spese legali e peritali

La FONDIARIA - SAI assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per

il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la FONDIARIA - SAI e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La FONDIARIA - SAI non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Non è considerato terzo

- 1) il coniuge, genitore o figlio dell'Assicurato e/o del coniuge nonché qualsiasi altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato;
- 2) la persona in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che subisca il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- 3) la persona che qualunque sia il suo rapporto con l'Assicurato subisca danni partecipando all'attività dell'azienda;
- 4) l'Amministratore o socio a responsabilità illimitata e loro parenti o familiari (qualora l'Assicurato non sia una persona fisica).

Esclusioni

Non sono compresi i danni:

- a) derivanti dalla proprietà degli immobili esistenti nell'azienda qualora sia stata acquistata la sola opzione 1);
- b) derivanti dall'esercizio di attività agrituristiche;
- c) alle cose e agli animali che l'Assicurato detiene per qualsiasi motivo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate, nonché le cose portate da clienti o frequentatori nei luoghi ove si svolge l'attività dell'azienda;
- d) alle coltivazioni e alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- e) cagionati da furto, o derivanti a cose e animali da incendio, scoppio o esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute, da fuoriuscita d'acqua conseguente a guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici;
- f) derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato ha assunto esclusivamente per contratto;
- g) derivanti dalla detenzione ed uso di esplosivi;
- h) derivanti dalla proprietà, detenzione od uso di armi da fuoco;
- k) derivanti dall'uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
- i) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché i danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano avvenuti in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) cagionati da veicoli a motore, nonché da natanti e aeromobili, soggetti all'obbligo della Legge 990 del 24/12/1969 e successive modificazioni;
- m) derivanti dall'esecuzione di lavori agricoli per conto terzi al di fuori dell'azienda;
- n) cagionati a cose da vibrazione, assestamento, franamento, o cedimento di terreno da qualsiasi causa determinati;
- o) cagionati a condutture sotterranee in genere durante i lavori di scavo, dissodamento, trivellazioni e simili;
- p) cagionati da gru, da teleferiche, da fili a sbalzo e simili;
- q) derivanti da animali in allevamento, eccetto quanto previsto alla garanzia 1 CONDUZIONE DELL'AZIENDA, nonché dagli eventuali contagi trasmessi dagli stessi;
- r) cagionati da merci di qualsiasi genere e prodotti dopo la loro consegna o somministrazione;
- s) derivanti dalla trasformazione di prodotti non venduti al minuto direttamente dall'Assicurato;
- t) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- u) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi;
- v) cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché alle cose che si trovano sugli stessi;
- z) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.

*Se in scheda copertura sono barrate le relative caselle le garanzie si estendono alla
Responsabilità Civile derivante:*

DALLA PROPRIETÀ ED USO DI MACCHINE AGRICOLE

destinate ad effettuare lavori agricoli con esclusione di qualsiasi danno riconducibile alla circolazione su aree soggette alla disciplina della Legge 990 del 24/12/1969 e successive modificazioni. La presente estensione è prestata a parziale deroga del comma l) delle **esclusioni**.

Sono inoltre compresi, fino alla concorrenza di € 25.000 per ciascun periodo assicurativo, fermo quanto previsto al comma e) delle **esclusioni**, i danni cagionati a terzi da incendio, conseguenti al funzionamento delle macchine stesse, dei quali l'assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di proprietario.

DALL'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME

compreso il trasferimento. Restano comunque esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, nonché quelli derivanti da contagio trasmesso da animali.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma q) delle **esclusioni**.

Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.)

La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile verso dipendenti obbligatoriamente iscritti all'INAIL (RCO):

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle Tabelle allegate al D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984.

Si intendono escluse le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto.

Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Questa garanzia è prestata in deroga al comma 2) della condizione "Non è considerato terzo" e delle Esclusioni di cui a pag. 30.

Garanzie aggiuntive dell'azienda agricola (R.C.T.)

Se in scheda copertura sono barrate le relative caselle le garanzie si estendono alla responsabilità civile dell'Assicurato:

1 – PER LAVORI AGRICOLI PER CONTO TERZI

eseguiti al di fuori dell'azienda, in deroga al comma m) delle **esclusioni**.

2 – PER DANNI DA FRANAMENTO

cedimento, assestamento o vibrazioni del terreno a cose di terzi per lavori di scavo, aratura, sistemazione del terreno e simili, comunque connessi all'attività svolta.

Il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia di € 500 per ogni danno a fabbricati e relative pertinenze e di € 100 per ogni danno ad altre cose. Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma n) delle **esclusioni**.

3 – PER DANNI A CONDUTTURE SOTTERRANEE

in genere; il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia di € 100 per ogni sinistro.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma o) delle **esclusioni**.

4 – DA PROPRIETA' ED USO DI GRU, TELEFERICHE E FILI A SBALZO

prestata in deroga al comma p) delle **esclusioni**.

5 – DA SMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI

provocati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa, sempre che la consegna o la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità del contratto. Per tali danni il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo. Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma r) delle **esclusioni**.

6 – PER L'ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE

e vendita non al minuto di prodotti dell'azienda. Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma s) delle **esclusioni**.

7- VERSO DIPENDENTI NON OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI ALL'INAIL

relativamente agli eventi verificatisi in occasione di lavoro o di servizio semprechè al momento dell'infortunio il dipendente non svolga attività per la quale è richiesta assicurazione presso l'INAIL.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma 2) della condizione **non è considerato terzo**.

8 – VERSO I PARTECIPANTI AI LAVORI

relativamente agli infortuni sofferti da addetti non rientranti nelle categorie previste alle garanzie RCO e alle garanzie aggiuntive 7) e 9), che, qualunque sia la loro qualifica ed il loro rapporto con l'Assicurato, partecipando all'attività, subiscano il danno in conseguenza di un fatto dell'Assicurato stesso, previsto dalla legge come reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato. Questa estensione è prestata fino alla concorrenza di € 60.000 per ogni sinistro e € 30.000 per persona ferita o deceduta.

Si intendono escluse le malattie professionali.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma 3) della condizione **non è considerato terzo**.

9 – PER DANNI SUBITI DA PERSONE CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELL'AZIENDA A TITOLO DI SCAMBIO D'OPERA

e da loro dipendenti, sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato commesso dall'Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'art.2049 del Codice Civile.

Si intendono escluse le malattie professionali.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma 3) della condizione **non è considerato terzo**.

10 – DANNI CAGIONATI DA PERSONE CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELL'AZIENDA A TITOLO DI SCAMBIO D'OPERA

e da loro dipendenti. Qualora dette persone risultino già assicurate in proprio, la presente garanzia viene prestata in eccedenza rispetto alle somme assicurate con la polizza specifica.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma t) delle **esclusioni**.

11 – PER DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi. Questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000 per sinistro e per periodo assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun danno con il minimo di € 200 per ogni danneggiato.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma u) delle **esclusioni**.


12 – PER DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché alle cose che si trovano sugli stessi. Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazione di € 100 per ogni sinistro. Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma v) delle **esclusioni**.

13 – PER DANNI A TERZI AVVENUTI NEI PAESI EUROPEI

L'estensione territoriale non opera per i danni da circolazione che in Italia rientrerebbero sotto la disciplina della Legge 990 del 24/12/1969.

Il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia di € 150 per ogni sinistro.





SEZIONE II

QUADRO V


L'agriturismo

QUADRO VI

I danni alle coltivazioni

QUADRO VII

La tutela giudiziaria





SEZIONE II



QUADRO V

L'agriturismo

Definizioni

Ai soli effetti della Garanzia “DANNI ALLE COSE DEI CLIENTI”, alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

INCENDIO:

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

FURTO:

impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene.

RAPINA:

sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona stessa quanto verso altre persone.

CLIENTE OSPITE:

colui la cui presenza nell’azienda agrituristica è registrata negli appositi documenti previsti dalla Legge.

FREQUENTATORE:

ospite occasionale dell’azienda agrituristica non soggetto all’obbligo di registrazione negli appositi documenti previsti dalla legge.

VALORI:

oggetti preziosi, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, buoni benzina, ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Garanzie

1 – RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AZIENDA AGRITURISTICA

La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività agrituristica.

La garanzia comprende:

SERVIZI DI OSPITALITA' E RISTORAZIONE compresi i danni derivanti da smercio e somministrazione di generi alimentari, purché avvenuti durante il periodo di validità del contratto.

LA PARTECIPAZIONE A LAVORI AGRICOLI da parte di clienti ospiti relativamente ai danni fisici da essi subiti o cagionati a Terzi, fino alla concorrenza di € 10.000 per ciascun sinistro.

Ambito territoriale di operatività della garanzia 1:

l'assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S.Marino.

2 – DANNI ALLE COSE DEI CLIENTI

La FONDIARIA - SAI assicura il risarcimento dei danni subiti dalle cose di proprietà dei clienti ospiti e frequentatori nell'ambito dell'azienda agrituristica in conseguenza di:

INCENDIO

ESPLOSIONE

SCOPPIO

FURTO

RAPINA

RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ASSICURATO

La garanzia è operativa fino alla concorrenza delle somme indicate in scheda copertura relativamente a:

- cose di **clienti ospiti** e **frequentatori** consegnate in custodia all'Assicurato;
- cose di **clienti ospiti** e **frequentatori**, non consegnate in custodia all'Assicurato.

Determinazione e regolazione del premio

Il premio della garanzia 1) Responsabilità Civile dell'azienda agrituristica è determinato sulla base del numero di posti letto, del numero di posti adibiti all'attività di ristorazione e del numero delle piazzole destinate all'insediamento di mezzi da campeggio.

Se al momento del sinistro il valore dei parametri assunti come base di calcolo per il premio, ri-

sulta essere inferiore di oltre il 20% rispetto ai valori accertati, la somma dovuta dalla FONDIARIA - SAI nel limite del massimale è ridotta in proporzione.

In caso di variazione che riguarda i parametri di cui sopra, l'Assicurato/Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla FONDIARIA - SAI e a pagare il maggior premio dovuto.

Gestione delle vertenze - Spese legali e peritali

La FONDIARIA - SAI assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pa-

ri al quarto del massimo stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la FONDIARIA - SAI e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La FONDIARIA - SAI non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Non è considerato terzo

- 1) il coniuge, genitore o figlio dell'Assicurato e/o del coniuge nonché qualsiasi altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato;
- 2) la persona in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che subisca il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- 3) la persona che qualunque sia il suo rapporto

- con l'Assicurato subisca danni partecipando all'attività dell'azienda, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla Sezione II - Quadro V;
- 4) l'Amministratore o socio a responsabilità illimitata e loro parenti o familiari (qualora l'Assicurato non sia una persona fisica).

Esclusioni

Non sono compresi i danni :

Relativamente alla garanzia 1) Responsabilità Civile dell'azienda agrituristica:

- a) alle cose e agli animali che l'Assicurato detiene per qualsiasi motivo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate, nonché le cose portate da clienti o frequentatori presso l'azienda agrituristica.
- b) cagionati da furto o derivanti a cose ed animali da incendio, scoppio, esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato ha assunto esclusivamente per contratto;
- d) cagionati da veicoli a motore nonché da natanti ed aeromobili;
- e) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi;
- f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza dell'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività (ad eccezione di quanto previsto alla Sezione II Quadro V);
- g) derivanti dalla proprietà, detenzione od uso di armi da fuoco;
- h) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché i danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano avvenuti in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- i) all'ambiente e/o conseguenti all'inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) derivanti dalla proprietà di immobili che costituiscono l'azienda ed altre opere edili, impianti e attrezzature sportive e ricreative;
- m) derivante dall'organizzazione e pratica di attività sportive.
- m1) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.

Relativamente alla garanzia 2) Danni alle cose dei clienti:

- n) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- o) alle cose sulle quali l'Assicurato svolge lavori;
- p) derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato ha assunto per contratto;
- q) riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose;
- r) ai veicoli a motore, ai natanti e agli aeromobili di proprietà di **clienti ospiti e frequentatori**;
- s) i danni ai mezzi ed alle tende da campeggio dei **clienti ospiti**.

Garanzie aggiuntive dell'azienda agrituristica

Se in scheda copertura sono barrate le relative caselle le garanzie si estendono a:

Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante:

- DAGLI IMPIANTI E LE ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma l) delle **esclusioni**.

- DALL'ORGANIZZAZIONE E PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVE,

anche al di fuori dell'azienda, compresi il maneggio, le escursioni, i corsi di discipline sportive, nonché la responsabilità personale di istruttori sportivi e accompagnatori turistici anche non alle dipendenze dell'Assicurato. Non sono compresi i danni subiti dalle persone che partecipano alle attività sportive di equitazione, arti marziali, pugilato e sport subacquei.

Questa garanzia è prestata a deroga del comma m) delle **esclusioni**.

Danni alle cose dei clienti:

- I DANNI AI VEICOLI A MOTORE

e ai natanti, di **clienti ospiti e frequentatori**, purché non conseguenti a lavori di riparazione o manutenzione. Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma r) delle **esclusioni**.

- I DANNI AI MEZZI E ALLE TENDE DA CAMPEGGIO DEI CLIENTI OSPITI.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma s) delle **esclusioni**.



SEZIONE II



QUADRO VI

I danni alle coltivazioni

Definizioni

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate :

INCENDIO:

combustione, con fiamma, di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

FITOPATIE:

malattie infettive o parassitarie, provocate da microrganismi, insetti, aracnidi.

COLTIVAZIONI ARBOREE:

colture legnose perenni, comprendenti quelle arbustive e suffrutuose.

COLTIVAZIONI ERBACEE:

colture non legnose, il cui **ciclo colturale** si completa in un periodo inferiore a 365 giorni.

IMPIANTO:

l'insieme delle piante della **coltivazione arborea**, a dimora in un singolo appezzamento, comprese le strutture di sostegno.

PRODUZIONE:

quantità di prodotto effettivamente ottenibile, da un appezzamento in un singolo **ciclo colturale**, al momento della maturazione o al momento in cui ordinariamente si raccoglie.

CICLO COLTURALE:

periodo durante il quale la coltivazione esplica la propria capacità di fornire una **produzione**. Relativamente alle **coltivazioni erbacee** ha inizio alla semina o al trapianto e termina con la raccolta della **produzione**; relativamente alle **coltivazioni arboree** ciascun ciclo colturale ha durata annuale.

Garanzie

La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti:

**a) alla produzione
delle coltivazioni erbacee ed arboree**

arrecati da:

- INCENDIO
- FULMINE
- SCOPPIO
- CADUTA DI METEORITI, AEROMOBILI E SATELLITI ARTIFICIALI, loro parti o cose da essi trasportate;
- URTO DI VEICOLI STRADALI, non di proprietà dell'Assicurato, in transito su strade pubbliche e private.

**b) all'impianto
delle coltivazioni arboree**

che comportino la perdita totale, definitiva ed irreversibile, della capacità produttiva, arrecati da:

- INCENDIO
- FULMINE
- SCOPPIO
- CADUTA DI METEORITI, AEROMOBILI E SATELLITI ARTIFICIALI, loro parti o cose da essi trasportate;
- URTO DI VEICOLI STRADALI, non di proprietà dell'Assicurato, in transito su strade pubbliche e private;
- EVENTI ATMOSFERICI quando gli stessi siano caratterizzati da violenza riscontrabile su di una pluralità di enti assicurati o non;
- ECCESSO DI PIOGGIA con conseguente ristagno persistente;
- FITOPATIE
- SICCITA' che abbia reso impraticabile l'attuazione di interventi irrigui;
- NEVE
- GELO E BRINA

*La FONDIARIA - SAI corrisponde
inoltre una:*

INDENNITA' AGGIUNTIVA

pari al valore della **produzione** ottenibile (in un anno di piena produzione) dalla **coltivazione arborea** danneggiata da un evento in garanzia. L'indennità verrà riconosciuta in misura proporzionale al numero delle piante che abbiano subito la perdita della capacità produttiva in modo totale, definitivo ed irreversibile.

Esclusioni

Sono esclusi i danni causati:

- a) da atti di guerra, da insurrezione, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da occupazione militare, da invasione, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- b) con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- c) da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) da terremoto, eruzioni vulcaniche, cedimento e franamento del terreno;
- e) da alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- f) da formazione di ruscelli;
- g) da mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- h) da valanghe e slavine;
- i) da neve proveniente da tetti o ripari;
- l) da carenze nutrizionali e relative fisiopatie;
- m) da cattivo radicamento delle piante non dovuto ad evento garantito;
- n) da errate o nocive operazioni colturali;
- o) da incompatibilità tra la pianta ed il portainnesto in qualunque momento si manifesti;
- p) da inquinamento del terreno, dell'aria dell'acqua da qualsiasi causa determinato.

Sono altresì esclusi i danni provocati da qualsiasi altro evento, atmosferico e non, diverso da quelli indicati, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi oggetto della presente garanzia.

Inizio e termine delle garanzie

Fermo quanto disposto dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie **siccità** e **fitopatie** sono operative a partire dalle ore 24 del centottantesimo giorno successivo alla data di decorrenza del contratto ed a condizione che

siano trascorsi due anni dal momento della messa a dimora dell'**impianto**.

Relativamente ai danni subiti dalla **produzione** le garanzie cessano al momento della raccolta.

Condizioni di operatività delle garanzie

Fermo quanto disposto dall'art.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro il Contraente dovrà eseguire tutte le operazioni agronomiche richieste dallo stato di vegeta-

zione della coltivazione, necessarie a ridurre le conseguenze dell'evento dannoso, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

Liquidazione dei danni

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita della polizza, secondo i seguenti criteri :

- a) **produzione:** si stima il valore della quantità di prodotto ottenibile dalla coltivazione al termine del **ciclo colturale**, in relazione alla cultivar, alla qualità commerciale e ad ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del risarcimento è determinato dalla quantità di **produzione** perduta.
- b) **impianto:** si stima il valore in relazione alle spese necessarie per la sostituzione delle piante danneggiate con altre della stessa specie e cultivar idonee al trapianto per età e condizio-

ne, comprendendo nella stima le spese relative alla preparazione del terreno, l'acquisto delle piante, la messa a dimora, l'acquisto e la posa in opera delle strutture di sostegno.

L'entità del danno si stabilisce calcolando il numero delle piante che abbiano subito la perdita totale, definitiva ed irreversibile della capacità produttiva.


L'ammontare del risarcimento si determina al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età ed alla vita residua dell'**impianto** stesso, allo stato di salute e a ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore di eventuali residui.

Assicurazione parziale

La riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall'art.1907 del Codice Civile non verrà applicata quando i valori assicurati alle singole partite maggiorati del 10%, non risultino inferiori al valore dell'**impianto** e al valore della **produzione**.

Se il contratto è indicizzato la percentuale si intende elevata al 20.

In caso contrario, la riduzione proporzionale verrà applicata tenendo conto delle somme assicurate incrementate di tale percentuale.





SEZIONE II



QUADRO VII

La tutela giudiziaria



Garanzie

La FONDIARIA - SAI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale scelto in scheda copertura, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dall'Assicurato/Contraente:

PER L'INTERVENTO DI UN LEGALE

PER L'INTERVENTO DI UN PERITO

NEL CORSO DI UN PROCESSO PENALE

relativamente alle sole spese giudiziali.

PER L'INTERVENTO DEL LEGALE DI CONTROPARTE

in caso di transazione autorizzata dalla FONDIARIA - SAI, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

in conseguenza di

CONTROVERSIE RELATIVE A DANNI SUBITI DALL'ASSICURATO, DAI SUOI FAMILIARI E DAI SUOI DIPENDENTI

in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti.

CONTROVERSIE PER DANNI CAGIONATI AD ALTRI SOGGETTI

in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

relative ai dipendenti dell'Assicurato.

CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LOCAZIONE E/O PROPRIETÀ DEI FONDI

sui quali l'Assicurato esercita la propria attività.

nonché per la:

DIFESA PENALE

dell'Assicurato, dei suoi familiari che prestano la loro collaborazione nello svolgimento dell'attività e dei suoi dipendenti, per reato colposo o contravvenzione.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

Inizio e termine della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;

e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della garanzia.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono

avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S.Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria de-

gli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della Comunità Europea e in Svizzera.

Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimen-

to di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

Esclusioni

L'assicurazione non vale per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

L'assicurazione non è inoltre operante per le controversie:

- e) relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate o da effettuarsi dall'Assicurato;
- f) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dalle persone assicurate;
- g) relative a marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- h) relative ai rapporti tra i soci e/o gli amministratori e l'azienda, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
- i) nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte;
- l) di natura contrattuale nei confronti della FONDIARIA - SAI;
- m) nei confronti di enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- n) relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale;
- o) relative a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Se il Contraente non paga i premi o la rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della FONDIARIA - SAI al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla FONDIARIA - SAI di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla FONDIARIA - SAI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la FONDIARIA - SAI è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

RIA - SAI è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la FONDIARIA - SAI e il Contraente possono recedere dal contratto o dai singoli Quadri di garanzia interessati al sinistro, a condizione che sia già stato indennizzato o rifiutato un altro precedente sinistro. Se il recesso viene esercitato dalla FONDIARIA - SAI questo ha effetto dopo trenta giorni ed entro quindici giorni dalla data di efficacia dello stesso, la FONDIARIA - SAI rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro

Relativamente a tutte le garanzie il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso alla FONDIARIA - SAI entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Relativamente ai Quadri I, II, III, VI deve inoltre:

- a) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società assicuratrice, l'Agenzia e il numero di polizza;
- b) fornire alla FONDIARIA - SAI, nei cinque giorni successivi, copia della denuncia fatta all'Autorità contenente una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate o danneggiate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della FONDIARIA - SAI in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la FONDIARIA - SAI provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose rimaste danneggiate o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della

quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della FONDIARIA - SAI e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la FONDIARIA - SAI ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Se l'evento riguarda le garanzie di cui ai Quadri IV, V e VII la denuncia, preceduta da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la FONDIARIA - SAI lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Art. 12 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui dei sinistri o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 13 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la FONDIARIA - SAI, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla FONDIARIA -

- SAI l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 14 – Procedura per la valutazione del danno

Se l'evento riguarda le garanzie di cui ai Quadri I, II, III e VI l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla FONDIARIA - SAI, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla FONDIARIA - SAI ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 15 – Mandato dei Periti (Quadri I - II - III - VI)

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e mo-

dalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente, o l'Assicurato, ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 11;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di **liquidazione dei danni** previsti ai singoli Quadri di garanzia;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 14 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 16 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se la copertura riguarda i rischi ai quali si riferiscono i Quadri I, II, III e VI qualora la somma degli indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la FONDIARIA - SAI è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 17 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto ai singoli Quadri di garanzia, nonché dall' articolo 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la FONDIARIA - SAI potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 18 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la FONDIARIA - SAI provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzia alcuno dei casi previsti dalle **esclusioni**.

Art. 19 – Indicizzazione (adeguamento dei premi e delle somme assicurate)

I premi, le somme assicurate ed i limiti di risarcimento, vengono adeguati in relazione alle variazioni del numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (base 1992=100).

Nel corso di ogni anno solare viene adottato, sia come base per il riferimento iniziale (indice adottato in contratto) che per i successivi aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni rata annua, qualora si verifichi una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello relativo all'ultimo adeguamento, i premi, le somme assicurate ed i

limiti di risarcimento, vengono aumentati o diminuiti in misura proporzionale alle variazioni dell'indice.

L'aumento o la diminuzione decorrono dalla scadenza della rata annua e al Contraente viene rilasciata apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora a seguito della variazione del numero indice, i premi, le somme assicurate ed i limiti di risarcimento, subiscano un aumento superiore al 50% rispetto a quelli previsti al momento della stipulazione del contratto, è in facoltà del Contraente e della FONDIARIA - SAI rinunciare a ulteriori adeguamenti; i premi, le somme assicurate ed i limiti di risarcimento, rimangono comunque quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Il Contraente e la FONDIARIA - SAI per potersi avvalere di tale facoltà, devono darne comunicazione scritta entro il termine di 180 giorni dalla data di scadenza della rata che ha comportato l'ultimo adeguamento. In caso di eventuale ritardo o di interruzione della pubblicazione degli indici, la FONDIARIA - SAI propone l'adeguamento, tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Mancando l'accordo si procede come per il caso previsto al capoverso precedente.



GRUPPO
SAI
FONDIARIA
divisione
SAI